



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



## Nota di sintesi

N. 2 - gennaio 2023

**A.S. 329 - Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018**

|  |  |
|--|--|
| <b>Iniziativa</b>                      | Parlamentare   |
| <b>Numero articoli ddl di ratifica</b> | 4  |
| <b>Presentazione al Senato</b>         | 16 novembre 2022   |
| <b>Data di assegnazione</b>            | 17 gennaio 2023  |
| <b>Commissione di merito</b>           | 3 <sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)  |
| <b>Pareri previsti</b>                 | 1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali), 4 <sup>a</sup> (Unione europea), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 8 <sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici) |
| <b>Oneri finanziari</b>                | Senza oneri  |

### Contenuto del Protocollo

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, governativo, di ratifica del medesimo Protocollo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura ([A.S. 1280](#)).

---

*Ricorrendone i requisiti, il disegno di legge può dunque essere esaminato con la procedura abbreviata prevista dall'[articolo 81](#) del Regolamento del Senato.*

Il Protocollo integra l'Accordo tra le due Parti sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999 e ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge 15 gennaio 2003, n. 16.

Si ricorda che l'**Accordo tra sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci**, composto da 29 articoli, suddivisi in III Capi, ed in vigore dal 30 novembre 2004, disciplina il trasporto dei viaggiatori fra i due Paesi (Capo I, articoli da 2 a 10), in particolare con riferimento ai servizi regolari di autobus (artt. 3-6), ai servizi regolari di transito (art. 7), ai servizi occasionali (artt. 8-9) e ad altri servizi con autobus (art. 10). L'Accordo disciplina altresì il trasporto di merci (Capo II, articoli da 11 a 14), sia tra i due Paesi che in transito. L'articolo 11, in particolare, specifica i requisiti di cui deve disporre un'impresa avente sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti per l'autorizzazione all'effettuazione del trasporto di merci nel territorio dell'altra Parte. Il Capo III (Disposizioni di carattere generale) dispone che i requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa e i relativi massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati siano determinati dagli organi competenti dei due Paesi (art. 15). Il medesimo Capo disciplina altresì stabilisce l'obbligo per i trasportatori e per il personale impiegato sui veicoli di trasporto al rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente (art. 17), le sanzioni nei casi di infrazione (art. 18), l'obbligo del rispetto delle norme valutarie e fiscali per i trasportatori delle due Parti (art. 19), esenzioni e possibilità di importazione temporanea (artt. 20 e 21), fatturazione e pagamenti (art. 24) e modalità di risoluzione di eventuali controversie applicative o interpretative dell'Accordo e le Autorità competenti di ciascuna Parte contraente (art. 25). Ai fini della realizzazione ed applicazione dell'Accordo, l'articolo 26 istituisce una apposita Commissione mista. Fra le Disposizioni finali, l'articolo 29 disciplina i termini relativi all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo.

## **Articolato**

Come evidenzia la relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, la proposta di introdurre alcune puntuali modifiche al testo dell'Accordo bilaterale è stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015, al fine di assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Nello specifico, l'**articolo 1** del Protocollo in via di ratifica integra le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Accordo, riguardante il trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio). L'integrazione prevede che sia possibile usare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci fra Italia ed Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato)

---

a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti.

Viene altresì precisato che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

L'**articolo 2** sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dell'Accordo, indicando come autorità competenti incaricate dell'attuazione dell'Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la Parte italiana (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti Terrestri) ed il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie Informatiche per la Parte armena (originariamente era indicato il Ministero dei Trasporti).

## **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'**autorizzazione alla ratifica** e all'**ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 riporta una clausola di **invarianza finanziaria** in base alla quale (comma 1) dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 2, le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in all'**entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari